NORME SUL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA'

Art. 29

Redistribuzione e aumento degli organici

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-personale-tecnico-ed-amministrativo-delle-universita/art-29-redistribuzione-e-aumento-degli-organici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it